

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
concernente lo stanziamento di un credito di Fr. 3.000.000.—  
per il risanamento delle abitazioni nelle regioni di montagna

(del 30 luglio 1952)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

L'inchiesta praticata negli anni 1950 e 1951 in tutti i Comuni rurali per accertare le condizioni reali delle abitazioni, ci ha consentito di raccogliere elementi utili per un giudizio circa le opere di risanamento necessarie per trasformare le abitazioni deficienti dal punto di vista sanitario e ottenerne ambienti che offrano quel minimo di agevolazioni che le rendano sane e confortevoli.

L'inchiesta è stata indirizzata ad accertare le speciali situazioni circa :

1. *Le condizioni igieniche generali dei Comuni:*
  - a) servizio di acqua potabile;
  - b) idem di fognatura e smaltimento in genere delle acque luride;
  - c) stato delle stalle entro l'abitato ed allevamento animali da cortile nella zona abitata;
  - d) viabilità, particolarmente sotto l'aspetto igienico, nell'interno dei villaggi;
  - e) depositi di spazzature e rifiuti;
  - f) condizioni particolari a dipendenza di emanazioni di fumo, vapori od esalazioni inerenti all'esercizio di industrie e simili.
2. *Le condizioni particolari delle singole abitazioni e più specificatamente:*
  - a) stato generale igienico della casa;
  - b) installazioni sanitarie esistenti e deficienze delle stesse e loro mancanza;
  - c) stato dei locali (cucina, camere da letto) e loro idoneità specifica e sufficienza a garantire un allogamento normale dei membri della famiglia.

### STATO SANITARIO GENERALE

Le indagini esperite ci hanno potuto confermare che lo stato sanitario in genere dei nostri Comuni rurali, del piano e della montagna, richiede ancora parecchie attenzioni da parte delle autorità per rimuovere le numerose cause di insalubrità che sussistono anche dopo il risveglio edilizio dell'ultimo decennio, nel quale vaste iniziative sono state intraprese dai Comuni e dai privati per portare mutamento alle condizioni ambientali. Ancora troppo numerose e generalmente mal tenute le stalle nell'interno dei nostri paesi; la vita delle nostre popolazioni campagnole si svolge in condizioni non sicuramente favorevoli per una vita sana per le collettività e per i singoli.

Un rimedio si impone: il miglioramento delle condizioni attuali presuppone lo sforzo di tutta la popolazione, coadiuvata dalle autorità, dai medici delegati, e l'appoggio finanziario anche degli enti pubblici per fare opera razionale e creare i necessari presupposti agli sviluppi di una vasta ed organica azione di risanamento degli abitati.

Il nostro Cantone ha purtroppo sostenuto negli ultimi decenni sforzi giganteschi nell'ambito finanziario per il miglioramento delle vie di comunicazione e ciò non solo per le grandi strade di traffico internazionale ma anche

per il rifacimento delle strade circolari nelle nostre vallate montane. Le direttive adottate dallo Stato hanno talvolta suscitato iniziative salutari negli stessi Comuni, cosicchè i vantaggi derivati al paese da queste opere sono veramente notevoli. Certo parecchio ancora resta da fare, perchè la struttura delle strade soprattutto di quelle circolari e comunali risponda alle esigenze del traffico moderno.

E parecchio s'è fatto pure in altri campi quali quelli del servizio sanitario (acque potabili, fognature, servizio delle spazzature) per iniziativa delle autorità locali, appoggiate moralmente e materialmente dal Cantone. Basti per mente al fatto che i Comuni che non dispongono presentemente di impianti razionali di acqua potabile si riducono a 15 e che gli aggregati delle frazioni nelle quali detto servizio è ancora manchevole per insufficienza di acqua o per vetustà degli impianti e per mancanza degli stessi si contano a soli 47.

Notiamo a questo proposito che è diffusa e va conquistando sempre più terreno la buona norma dell'allacciamento delle singole abitazioni agli impianti generali di acqua potabile dei Comuni o di società autorizzate dai Comuni a curare il servizio di rifornimento d'acqua potabile.

Altrettanto non possiamo dire per quanto riflette le condizioni dei Comuni per le fognature. I Comuni che ne sono attualmente sprovvisti sono 174 (60 Comuni hanno una rete completa di fognature e 12 dispongono di reti parziali cioè che servono solo parte dell'abitato del Comune o della frazione).

Siamo lieti di poter affermare che la mentalità ostile del passato, la quale considerava queste opere come un lusso, va scomparendo anche nei più remoti paesi e subentra invece la persuasione che non è possibile una normale pratica dell'igiene dell'abitazione se questo problema non è risolto in modo razionale. Buono è per contro lo stato igienico delle nostre scuole e degli asili d'infanzia. In soli 13 casi si sono trovati cessi primitivi a secco.

Lo stato di manutenzione dei cimiteri comunali o delle frazioni non offre motivo di critica se si eccettuano una ventina di casi, nei quali è stata riscontrata una lamentevole incuranza.

## LO STATO SANITARIO DELLE ABITAZIONI SINGOLE

Possiamo dire che la ispezione si è estesa a 21.387 fuochi. Di questi l'11,4 % si presentava in condizioni di precarietà rispetto allo stato di pulizia e l'umidità dei locali, mentre per le *cucine* quelle deficienti (disordine, fumose, umide e poco illuminate) costituivano il 14 %, cioè 3052; su 19.538 *camere da letto* se ne riscontravano 1852 cioè l'8,7 % di superficie insufficiente ed umide, in altre parole non abitabili.

A proposito degli impianti sanitari interni deve rilevarsi che il 52,1 % dei fuochi è ancora sprovvisto di WC costruiti secondo le regole della tecnica sanitaria e che l'88,6 % dei fuochi non possiede un bagno od una doccia, ciò che costituisce una grave anomalia non più ammissibile in un'abitazione moderna.

Non vogliamo dare a queste cifre riassuntive un valore assoluto, poichè in molti casi nei quali fu riconosciuto lo stato di sufficienza, si dovrà pure provvedere a miglioramenti di diversa natura.

Lo specchietto che facciamo seguire dà una visione d'assieme delle condizioni delle abitazioni rurali del nostro Cantone; anche se i lavori di riassetto delle case, riconosciute come sufficienti, non sono di rilevante mole, occorreranno egualmente spese di qualche conto, per conferire alle medesime quel tono di gradevole accoglienza di un'abitazione normale.

STATO GENERALE ABITAZIONI

Distretto	Comuni	Fuochi	Stato delle abitazioni				
			buone	soddisfa- centi	poco pulite	umide	difet- tose
Mendrisio	25	3417	263	2926	206	2	20
Lugano	96	9016	1186	6925	825	19	61
Locarno	42	2572	200	1996	351	20	5
Vallemaggia	22	1014	74	842	82	4	12
Bellinzona	17	1990	104	1650	219	—	18
Riviera	6	599	27	460	107	1	4
Blenio	17	1233	89	912	181	1	50
Leventina	21	1546	272	1003	134	13	124
<b>Totale</b>	<b>246</b>	<b>21387</b>	<b>2215</b>	<b>16714</b>	<b>2104</b>	<b>60</b>	<b>302</b>
in percento			10,3	78,1	9,8	0,28	1,4

STATO DELLE CUCINE E DELLE CAMERE DA LETTO

Distretto	Fuochi	Cucina					Camera da letto		
		buona	fu- mosa	disor- din.	umida	tetra	suff.	non suff.	umida
Mendrisio	3417	3159	20	139	65	23	3305	104	—
Lugano	9016	7973	155	475	242	144	8681	302	10
Locarno	2572	2019	52	224	71	201	2296	268	2
Vallemaggia	1014	787	110	69	6	36	775	235	—
Bellinzona	1990	1696	39	149	13	73	1658	323	2
Riviera	599	403	88	71	4	33	483	116	—
Blenio	1233	963	65	127	15	14	1037	146	—
Leventina	1546	1108	103	158	20	48	1303	138	—
<b>Totale</b>	<b>21387</b>	<b>18108</b>	<b>632</b>	<b>1412</b>	<b>436</b>	<b>572</b>	<b>19538</b>	<b>1828</b>	<b>14</b>
in percento		84,6	2,9	6,5	2,0	2,6	91,3	8,6	inf. a 1

IMPIANTII SANITARI

Distretto	Fuochi	Cessi					Bagni e docce	
		esist.	mancan.	inglesi	turco	buco	esist.	mancan.
Mendrisio	3417	3083	326	1180	357	1546	263	3146
Lugano	9016	7815	1181	4393	754	2668	1189	7806
Locarno	2572	1530	1037	672	336	522	200	2366
Vallemaggia	1014	936	75	305	103	528	74	937
Bellinzona	1990	1683	305	474	114	1095	104	1884
Riviera	599	514	85	125	27	362	27	572
Blenio	1233	839	345	303	37	499	89	1095
Leventina	1546	1207	235	776	66	365	272	1170
<b>Totale</b>	<b>21387</b>	<b>17607</b>	<b>3589</b>	<b>8228</b>	<b>1794</b>	<b>7585</b>	<b>2218</b>	<b>18976</b>
per cento		82,2	16,7	38,4	8,3	35,4	10,0	88,6

Nel gruppo delle case *poco pulite o addirittura deficienti* sono comprese le abitazioni che presentano, vuoi per difetti di costruzione, vuoi per trascuratezza degli occupanti, un aspetto che non dà il senso dell'ambiente salubre, ben

tenuto, in cui si possa vivere, sia pure modestamente, ma senza inconvenienti igienici e pratici. Non sempre in questi casi la causa dell'insalubrità è imputabile a cattiva volontà degli abitanti: in molti casi le condizioni di cattiva od insufficiente manutenzione dipendono dall'ubicazione da zona priva di sole, dall'età degli occupanti medesimi.

Altro gruppo che presenta larghe censure è quello costituito dalle abitazioni destinate a famiglie numerose, ristrette in locali insufficienti per numero e per ampiezza, con pareti e pavimenti primitivi o rustici in cui una pulizia regolare non è possibile, di illuminazione ed aerazione deficienti. Fortunatamente i casi di promiscuità di persone con animali, specie di bassa corte, sono ridotti a poche unità.

Parimenti limitati ad una sessantina sono i casi di abitazioni umide poste in prossimità di corsi d'acqua (vecchi mulini) od addossamento alla roccia per le quali i provvedimenti di risanamento sono praticamente impossibili per lo squorzonato costo dei medesimi in relazione col valore dei rispettivi fabbricati.

Abbiamo dedicata una speciale osservazione alle cucine, che è il posto principale, poichè è il locale di soggiorno più prolungato delle nostre famiglie campagnole, il locale di lavoro per la massaia e talvolta anche per attività artigianali dei membri della famiglia. L'edilizia tradizionale ticinese ha sempre riservato ad essa il locale più ampio, meglio esposto ed arieggiato e più largamente illuminato. Le cose non sono cambiate attualmente, se ne eccettui che la cucina patriarcale ticinese è ora sostituita dal locale di soggiorno meno ampio, ma egualmente curato per la sua ubicazione nel complesso della casa moderna.

Le deficienze che ricorrono più spesso sono quelle concernenti l'ampiezza delle finestre, i pavimenti costruiti con materiale inadatto (malta di calce o cemento semplicemente bocciardati o anche solo lisciata alla cazzuola, pavimenti di vecchia tavella di cotto, spesso di manutenzione precaria e perciò polverosi ed antigigienici per eccellenza). Aggiungo a queste situazioni quelle delle cucine poste a pianterreno, senza cantinato, con pavimenti non isolati e di richiamo e diffusione dell'umidità, che crea l'aria greve, favorisce la formazione di muffe sui muri e sugli alimenti conservati in cucina, dove l'odore tipico di muffa e di stantio predomina e rende la permanenza agli abitanti un costante attentato alla propria salute.

Non indugiamo su questo argomento e richiamiamo solo l'urgenza di misure di risanamento di tali locali. Siamo indotti tuttavia a soffermarci sulla occupazione delle camere da letto che talvolta, per ristrettezza di spazio, devono ospitare un numero di persone eccessivo.

L'inchiesta ci ha consentito di accertare l'esistenza di 370 casi nei quali la insufficienza di locali è fonte di grave disagio. E valgono le cifre qui sotto come documentazione:

117	famiglie	dispongono	di	una	sola	camera	da	letto	per	5	persone
34	»	con	1	camera	da	letto	per	6	persone		
13	»	»	1	»	»	»	»	7	»		
10	»	»	1	»	»	»	»	8	»		
248	»	»	2	camere	»	»	»	6	»		
130	»	»	2	»	»	»	»	7	»		
66	»	»	2	»	»	»	»	8	»		
33	»	»	2	»	»	»	»	8-12	persone		
129	»	»	3	»	»	»	»	8	»		
44	»	»	3	»	»	»	»	9	»		
18	»	»	3	»	»	»	»	10	»		
28	»	»	3	»	»	»	»	11	»		

La media 3-4 persone per camera è già per se stessa indice di situazione anormale, ma essa diventa particolarmente pregiudizievole se si tien conto della circostanza che l'ampiezza di tali camere da letto è in generale quella di 12-16 mq. con altezza inferiore ai m. 2.60 e ricavate in molti casi da locali destinati in origine ad altro uso e trasformati in camere da letto con il crescere dei membri della famiglia.

Questo aspetto del problema assume speciale importanza per le famiglie numerose, per le quali oltre al fattore numero, deve considerarsi anche l'età e la promiscuità dei sessi dei membri della famiglia così irrazionalmente sistemata.

#### COSTO SOMMARIO DELLE OPERE E CREDITI PER IL SUSSIDIAMENTO

Accertata e presentata così, nel suo aspetto generale, la situazione delle abitazioni rurali del Cantone, avremmo oltre 15.000 casi per opere diverse di risanamento interessanti 13.874 abitazioni-appartamento, di cui 8.397 in posizioni di evidente urgenza di rimedi atti a creare normali condizioni di abitabilità.

La spesa complessiva valutata approssimativamente, sulla scorta dei lavori da compiere, ascende alla cospicua somma di Fr. 124.700.000.— Di questo importo Fr. 58.091.780.— rappresentano le opere di urgente esecuzione annunciate all'Ufficio federale degli alloggi, in vista delle determinazioni del contingente cantonale sul sussidio federale disponibile. E' risaputo infatti che sul credito votato dalle Camere federali l'8 ottobre 1947 concernente le misure intese a promuovere la costruzione di case di abitazione, sono rimasti disponibili a fine anno 1950, Fr. 12,6 milioni ai quali si sono aggiunti gli interessi, cioè una somma valutata a Fr. 2 milioni tanto che il credito totale destinato al sussidiamento dei lavori di risanamento delle abitazioni di montagna è precisato in Fr. 15 milioni. Tale importo è stato dal Consiglio federale ripartito fra i Cantoni, ammessi a beneficiare della speciale azione di sussidiamento (Vallese, Ticino, Grigioni, Berna (Oberland), Svitto, Uri, Obwalden, Vaud (Giura) e San Gallo) in modo da destinare ogni anno una determinata somma per la assegnazione di sussidi ai privati.

La quota riservata al nostro Cantone sull'ammontare complessivo del credito ci è stata indicata con una comunicazione 29 aprile 1952 in Fr. 2.800.000.—, e sulla somma da ripartire per il 1952 di Fr. 1,5 milione, un importo di Franchi 300.000.—. Per gli anni futuri ci è stato indicato l'ammontare di Fr. 500.000.— annui in guisa che nello spazio di 6 anni la quota di Fr. 2.800.000.— potrà essere versata al Cantone e da questi riversata agli aventi diritto, sulla base dei consuntivi delle opere sussidiate, in conformità del decreto federale del 3 ottobre 1951 ed ordinanza di applicazione del 17 marzo 1952.

Prevediamo condizioni di sussidiamento analoghe a quelle federali per ciò che riguarda l'assegnazione del sussidio cantonale in applicazione dell'art. 15 del decreto federale, secondo cui la partecipazione del Cantone deve avvenire nella identica misura ed anche per facilitare le pratiche relative allo stanziamento dei sussidi.

Sulla giustificazione in sede cantonale di un simile sussidio ci pare ozioso indugiarsi, poichè esso rappresenta l'aiuto indispensabile per creare condizioni d'ambiente favorevoli ad una lotta efficace contro le malattie contagiose specie quelle che sono favorite dall'ammassamento eccessivo di persone in ambienti ristretti e peggio insalubri ed inoltre per arginare nella misura attualmente ancora possibile lo spopolamento delle nostre valli alpestri che è quanto mai impressionante se consideriamo i censimenti dell'ultimo cinquantennio.

POPOLAZIONE NELLE VALLI DAL 1880 AL 1950

Valle	1880	1900	1920	1941	1950
Muggio	2157	2180	2119	1947	1815
Colla	2506	2534	2221	1966	1730
Malcantone	7285	7097	6343	5856	5735
Morobbia	1071	941	846	664	624
Verzasca	3263	3593	2514	2057	2071
Maggia	6388	5195	4353	4047	4581
Onsernone	4102	3593	2965	2677	2804
Centovalli	2016	1900	1641	1468	1562
Riviera	4884	6024	6160	5284	5816
Blenio	9072	6363	6298	5672	5568
Leventina	14972	9397	8960	9046	9602
Totale:	57716	48817	45420	40884	41908

Da tener parimenti presente l'apporto economico che è offerto all'artigianato delle zone interessate, con le possibilità di lavoro e di guadagno che comporta l'esecuzione completa del programma di lavoro risultante dal risanamento delle abitazioni rurali — ed ancora da non dimenticare che dei sussidi federali e cantonali per la creazione di nuovi alloggi non hanno fruito se non in misura assai ridotta i Comuni della campagna: giusto pertanto che si faccia qualche cosa anche a favore delle popolazioni rurali, le quali da sole, nelle quasi totalità dei casi, non potrebbero affrontare gli oneri relativi.

A proposito del credito occorrente reputiamo innanzitutto avvertire che il Cantone dovrà compiere lo stesso sforzo della Confederazione votando l'apertura di un credito di Fr. 3.000.000.—, da ripartire in quote annue di Fr. 500.000.— per gli anni 1952/57, ciò che consentirà di promuovere lavori per la complessiva somma di Fr. 15.000.000.— ogni anno supposto un tasso medio di sussidio del 20 %.

L'attuazione totale del programma di lavori potrà compiersi in un periodo da 8 a 15 anni, a seconda che sarà replicato o no lo stanziamento di un sussidio federale nella misura prevista dal decreto federale 3 ottobre 1951.

Ci siamo imposti la domanda se imporre o meno la partecipazione finanziaria dei Comuni ed abbiamo creduto consigliabile di prescindere dal concorso finanziario di questi, dato che la maggior parte di essi non si trova nelle condizioni di poterlo fare. L'esperienza fatta con l'ultimo stanziamento di credito per la creazione di nuovi alloggi è stata negativa, a questo proposito, poichè solo pochi Comuni hanno seguito l'esempio del Cantone e stanziato un corrispondente sussidio comunale.

I Comuni che riterranno utile accelerare il ritmo di sistemazione delle abitazioni insalubri della propria giurisdizione non mancheranno di seguire l'esempio della Confederazione e del Cantone, con vantaggio dei propri concittadini.

Occorre però avvertire che un centinaio di Comuni del nostro Cantone non potranno beneficiare del sussidio federale, riservato alle zone di montagna (decreto federale 3 ottobre 1951, art. 1-2) previste dal catasto della produzione agricola.

Per questi Comuni appare quindi necessario che il Cantone continui l'azione di risanamento iniziata nel 1948 prevedendo eventualmente condizioni di sussidiamento migliori data la mancanza di un soccorso da parte della Confederazione. In questo modo sarà permesso di promuovere per tutte le regioni campagnuole e di montagna una benefica azione di risanamento delle case rurali.

Riteniamo che in sede di preventivo il credito attualmente concesso dal decreto legislativo 23 dicembre 1947 debba essere aumentato almeno a Franchi 200.000.— poichè il credito sinora messo a nostra disposizione ogni anno si è rivelato assolutamente insufficiente. E' da tenere infatti presente la circo-

stanza che l'inizio di una più vasta azione di sussidiamento richiamerà maggiormente l'attenzione degli interessati, i quali in maggior numero richiederanno l'assegnazione di congrui sussidi.

### FONDO PRESTITI

L'esperienza fatta ci persuade che si incontreranno gravi difficoltà a risolvere il problema per le famiglie numerose e di limitati mezzi finanziari od addirittura prive di queste modeste risorse. Siamo d'avviso che non si possono abbandonare al loro destino queste famiglie e che mediante aiuti straordinari si risolve il finanziamento di tali casi. Vediamo una possibilità nella creazione di un fondo prestiti alimentato da una dotazione dello Stato di Fr. 200.000.—. Al fondo dovrebbero essere devolute inoltre le donazioni che a questo fine dovessero essere versate da enti o da privati. Va da sé che la documentazione del bisogno di un soccorso straordinario dovrà essere prodotta dagli interessati, i quali saranno pure chiamati a sottoscrivere analogo impegno di restituzione delle somme accordate e ciò entro un periodo ragionevole ed in proporzione alle rispettive risorse familiari (pegno sul bestiame o altra misura giuridicamente equivalente).

Nel progetto di decreto legislativo abbiamo previsto analogo provvedimento, dato che è nostra ferma convinzione di trovare anche a queste incresciose posizioni adeguata soluzione, persuasi che in questa opera saremo sorretti dalla comprensione e dall'aiuto materiale anche di enti extrastatali (istituti bancari) parimenti interessati a tali misure di portata economica generale.

### ORDINAMENTO DEL SUSSIDIO FEDERALE

L'art. 3 del decreto federale elenca come sussidiabili:

- a) la riattazione di abitazioni che non rispondono alle esigenze delle autorità competenti in materia d'igiene pubblica o di polizia edilizia;
  - b) il miglioramento dell'abitazione mediante
    - l'adduzione di acqua o di luce, semprechè non possa essere ottenuto un sussidio in virtù di altre disposizioni federali;
    - la sistemazione di impianti sanitari;
    - l'aumento del numero dei locali abitabili, tenuto conto del numero dei membri della famiglia;
  - c) la sistemazione di abitazioni in edifici inutilizzabili.
- Non è assegnato sussidio per:
- a) le costruzioni nuove che non sostituiscono abitazioni insanabili;
  - b) i lavori correnti di manutenzione e di riparazione;
  - c) la sistemazione di abitazioni per il personale agricolo, qualora un sussidio possa essere ottenuto in virtù di altre disposizioni federali.

Non può essere assegnato sussidio federale per lavori di risanamento il cui costo complessivo è inferiore a Fr. 500.— o superiore a Fr. 20.000.— per abitazione o che importi più di Fr. 5.000.— per locale abitabile. Possono tuttavia essere presi in considerazione i lavori di meno di Fr. 500.— purchè facciano parte di impianti d'interesse comune il cui costo complessivo raggiunga detta somma.

Il sussidio federale è stabilito dall'art. 4 nel 25 % al massimo delle spese che entrano in considerazione ma non oltre Fr. 4.000.— per abitazione risanata o costruita in sostituzione di un'abitazione insanabile.

Il sussidio federale è subordinato ad una prestazione almeno pari da parte del Cantone in cui si trova l'abitazione da risanare.

L'ordinanza di applicazione del decreto federale 3 ottobre 1951, emanata dal Consiglio federale in data 17 marzo 1952 definisce come famiglie di condi-

zioni modeste quelle il cui reddito lordo — dedotte le spese d'esercizio — non supera Fr. 5000.— l'anno, e che non dispongono di una sostanza superiore a Fr. 10.000.—

Il limite del reddito ammissibile aumenta di Fr. 500.— e quello della sostanza di Fr. 2.000.— per ogni figlio incapace di esercitare un'attività lucrativa e che convive coi genitori.

I progetti di risanamento delle abitazioni di montagna devono essere presentati all'autorità federale, tramite gli uffici cantonali competenti, per l'approvazione preventiva.

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori ed il collaudo degli stessi sono lasciati alla competenza degli organi cantonali incaricati del controllo.

\* \* \*

Vi abbiamo fornito con la esposizione che precede gli elementi necessari per la conoscenza del problema che vi proponiamo di risolvere facendo capo al concorso finanziario offerto dalla Confederazione, nei limiti del decreto federale 3 ottobre 1951 circa le misure intese a migliorare le condizioni di abitazione nelle regioni di montagna, e con l'aiuto del Cantone in continuazione dell'azione relativa già da noi iniziata nel 1948, se il contributo della Confederazione non dovesse più essere rinnovato dopo il 1957.

Dobbiamo insistere sulla necessità di una sollecita adozione del decreto legislativo che vi proponiamo, perchè desideriamo poter utilizzare già col corrente anno del credito di Fr. 300.000.— messo a disposizione nostra dalla Confederazione e dar corso alle domande di sussidiamento che ci sono già pervenute ed a quelle già annunciateci e che seguiranno.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri i sensi del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :  
*Canevascini*

Il Cons. Segr. di Stato :  
*Lepori*

Disegno di

## DECRETO LEGISLATIVO concernente il risanamento delle abitazioni nelle regioni di montagna

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino  
richiamato il decreto federale 3 ottobre 1951 concernente le misure intese a migliorare le condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna,  
visto il messaggio 30 luglio 1952 n. 377 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

*Art. 1.* — Il Consiglio di Stato è autorizzato a sussidiare i lavori idonei a migliorare le condizioni di abitazione nelle regioni di montagna, ai sensi del decreto federale 3 ottobre 1951.

*Art. 2.* — La concessione del sussidio cantonale è subordinata all'accettazione della domanda anche da parte dell'autorità federale .

*Art. 3.* — Quale autorità competente a chiedere la iscrizione nel registro fondiario, a titolo di limitazione di diritto pubblico, dell'obbligo di rimborso ed a rilasciare l'autorizzazione di trasferimento della proprietà e la cancellazione della menzione è designato il Dipartimento d'igiene.

*Art. 4.* — E' concesso, per l'esecuzione del presente decreto, un credito di Fr. 3.000.000.—. Esso sarà iscritto nel bilancio del Dipartimento igiene per Fr. 500.000.— per gli anni 1952/57.

Il Consiglio di Stato è autorizzato a contrarre mutui o ad emettere obbligazioni, a copertura del credito concesso.

§. Dal credito 1952 è prelevata una somma di Fr. 200.000.— quale dotazione di un fondo speciale, destinato all'assegnazione di prestiti senza interesse nei casi di grave disagio finanziario delle famiglie dei richiedenti. A questo fondo speciale saranno pure devolute le donazioni di enti che intendano concorrere al finanziamento delle spese a carico dei più bisognosi.

*Art. 5.* — Il Consiglio di Stato emanerà le disposizioni di applicazione del presente decreto.

*Art. 6.* — Il presente decreto, trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.

---